

Convenzione tra il Comune di Pisa e l'Istituto..... per la realizzazione di progetti volti a prevenire il cd. disagio scolastico

Tra

Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 56100, C.F. 00341620508, rappresentato Dal Dirigente ..., domiciliato per la carica nella sede sopraindicata, che agisce in esecuzione dell'Atto del Sindaco n.;

e

Istituto comprensivo..... con sede in Via, C.F.rappresentato da.....nata a il, in qualità di dirigente scolastico e domiciliata per la carica nella sede sopraindicata,

Premesso che:

- gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77 prevedono quale competenza del Comune interventi in materia di diritto allo Studio a favore di alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private;
- la L.R. 53/81 al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del Diritto allo Studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;
- la Regione Toscana attraverso i Progetti educativi Zonali sostiene tra l'altro le azioni finalizzate a ridurre il cd. disagio scolastico dal quale consegue l'abbandono degli studi oppure una difficoltà nella prosecuzione dei medesimi;
- il Comune di Pisa ha sempre contribuito con risorse comunali aggiuntive alla realizzazione di progetti delle scuole della Città finalizzate a prevenire o contrastare il cd. disagio scolastico;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità e oggetto.

Il Comune di Pisa e l'Istituto condividono strategie e progetti al fine di prevenire o rimuovere forme di disagio per gli studenti frequentanti il medesimo istituto. Le attività saranno realizzate direttamente dall'Istituto e riguarderanno le seguenti tematiche

Art.2 Risorse economiche

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, il Comune di Pisa si impegna a partecipare alle spese mediante l'erogazione di una somma pari a; tale somma sarà liquidata nella misura del 50% al momento della sottoscrizione della presente convenzione e conseguente trasmissione del progetto da realizzare, mentre il residuo 50% sarà liquidato previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute. Le spese rendicontabili sono solo quelle relative a spese

correnti (sostenute entro il 31 dicembre 2022) per la realizzazione delle attività contenute nel progetto contro il disagio. L'erogazione dell'importo assegnato pari a Euro ** verrà così liquidato:

- la quota del 50% alla firma della presente convenzione;

Ai sensi del comma 10 dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici, l'ammontare del contributo concesso non potrà superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non potrà superare la differenza tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art.3 Modalità di verifica e valutazione.

Il Comune si riserva di monitorare e verificare l'attuazione del progetto mentre l'Istituto – al termine del medesimo – si impegna a trasmettere al Comune la relazione conclusiva dell'intervento che individui il numero dei destinatari e i risultati ottenuti, mediante indicatori oggettivi e definiti. In mancanza di tale relazione non si procederà all'erogazione del saldo di cui al precedente articolo.

Art. 4 Inosservanza degli impegni

L'inosservanza degli impegni derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione comporta la sospensione o la revoca totale o parziale dei contributi.

Art. 5 Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>.

Art. 6 imposte e bollo

Ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B – Tabella come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145, il presente contratto è esente da imposta di bollo.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7 Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità per l'anno 2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Pisa

Per l'Istituto